

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 1 E LOTTO 2

CONDIZIONI SPECIALI

**GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA
CONSOB**

ID 2115



Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

Articolo 6 S: Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 7 S: Piano della qualità

Articolo 8 S: Garanzie

Articolo 9 S: Subappalto

Articolo 10 S: Pianificazione delle attività

Articolo 11 S: Produttività delle risorse impiegate

Articolo 12 S: Consegna dei prodotti

Articolo 13 S: Monitoraggio

Articolo 14 S: Verifica di conformità

Articolo 15 S: Penali

Articolo 16 S: Corrispettivo

Articolo 17 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 18 S: Condizioni particolari di recesso e risoluzione

Articolo 19 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 20 S: Privacy

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo della CONSOB – ID 2115

Allegato 4 – Schema di contratto (Condizioni Speciali)



Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), con sede legale in Roma Via G. B. Martini n. 3 – 00198, con il numero di codice fiscale 802042585, nella persona di _____, in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ in data _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via G. B. Martini n. 3 – 00198 Roma (di seguito per brevità anche “Istituto”)

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

La Consob, nell’ambito del Accordo di collaborazione (ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241) per lo svolgimento della procedura di gara in oggetto stipulato con la Consip S.p.A. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 21 settembre 2018, ha deliberato di affidare alla Consip i servizi di gestione, sviluppo, manutenzione e supporto per il sistema informativo della Consob.

- a) in forza di quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento delle procedure di acquisizione fino all’aggiudicazione delle stesse e alle verifiche ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione;
- b) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell’art. 1 S;
- c) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, e la polizza assicurativa richiesta della _____

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo della CONSOB – ID 2115

Allegato 4 – Schema di contratto (Condizioni Speciali)



avente numero _____>; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;

- d) il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: _____;
- e) il DVRI generico verrà integrato dall'Istituto con il DVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- f) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra l'Istituto e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- g) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- h) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta Tecnica; Allegato "III" Capitolato tecnico; Allegato "IV" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, Allegato "V" Patto di integrità; l'Allegato VI, il contratto di avvalimento nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- i) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- j) valgono le seguenti definizioni:
 - per l'Istituto si intende la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);
 - ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita all'Istituto.
 - (per il Lotto 1) per software in garanzia si intende: il software rilasciato e/o modificato dal Fornitore per tutta la durata del contratto e non più di 12 (dodici) mesi dal termine della fase di erogazione dei servizi.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo della CONSOB – ID 2115

Allegato 4 – Schema di contratto (Condizioni Speciali)



1. L'Istituto, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute: "nell'Offerta Tecnica", nel "Capitolato Tecnico" e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:

Per il Lotto 1:

- a. Sviluppo software (SVI)
- b. Gestione e manutenzione applicativa (GA), articolato in:
 - i. Gestione e manutenzione applicativa a canone
 - ii. Gestione e manutenzione applicativa a consumo
- c. Supporto Specialistico applicativo (SSA), articolato nei seguenti ambiti:
 - i. Supporto specialistico applicativo
 - ii. Supporto specialistico per PMO

Per il Lotto 2:

- d. Conduzione sistemi (CS)
- e. Gestione e certificazione postazioni di lavoro (PDL)
- f. Call- Center (CC)
- g. Supporto Specialistico conduzione sistemi (SSCS), articolato nei seguenti ambiti:
 - i. Supporto specialistico sistemistico
 - ii. Supporto specialistico per PMO

I servizi comprendono la manutenzione in garanzia dei prodotti software realizzati e/o modificati e la relativa documentazione.

2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché nelle relative appendici.
3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituto, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà dell'Istituto. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituto, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo per l'Istituto, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente all'Istituto, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste dell'Istituto, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 16 S "Penali". Eventuali anomalie o

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo della CONSOB – ID 2115

Allegato 4 – Schema di contratto (Condizioni Speciali)



malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti /soluzioni/sistemi citati nei successivi articoli, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.

4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi di sviluppo/progetti o in prodotti come previsto nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che l'Istituto non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 17 S comma 1 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta dell'Istituto, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 G e 11 G.
6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati prevalentemente presso le sedi dell'Istituto di Roma (sede principale) e Milano (via Broletto 7 e Via Rovello 6). L'Istituto si riserva la facoltà di apertura di una nuova sede in Roma e una nuova in Milano. Resta inteso che se nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero, anche temporaneamente essere attive più sedi in Roma e Milano rispetto a quelle sopraindicate, il servizio dovrà essere comunque prestato presso le stesse.
Per il Lotto 1, per le attività del servizio SVI, l'Istituto si riserva di stabilire quando le suddette possano essere svolte presso la sede del Fornitore.
Per il Lotto 2, fanno eccezione i servizi di Call Center (CC) nella sua interezza e di Conduzione Sistemi (CS), limitatamente al Monitoraggio tecnico/applicativo al di fuori dell'orario base del suddetto servizio, che dovranno essere erogati presso il Centro Servizi reso disponibile dal Fornitore.
7. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____.
8. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.



ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Per il Lotto 1, come previsto dal paragrafo 3.2 del Capitolato tecnico, il contratto avrà una durata di 76 (settantasei) mesi, di cui: 4 (quattro) mesi per la fase di allestimento (Phase-in), che decorrono dalla stipula del contratto; 60 (sessanta) mesi per la fase di “erogazione dei servizi”, di cui gli ultimi 4 mesi per la fase di Phase-out, a decorrere dalla “data di inizio attività”; 1 (uno) mese per la fase di “Transizione operativa”, a seguire dalla fine della fase di “erogazione dei servizi”; 12 (dodici) mesi per la “manutenzione in garanzia” sul software rilasciato e/o modificato nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti, a partire dalla fine della fase di “erogazione dei servizi”.
Per il Lotto 2 il contratto avrà una durata di 65 (sessantacinque) mesi, di cui: 4 (quattro) mesi per la fase di “phase-in”, che decorrono dalla stipula del contratto; 60 (sessanta) mesi per la fase di “erogazione dei servizi”, di cui gli ultimi 4 mesi per la fase di Phase-out, a decorrere dalla “data di inizio attività” ; 1 (uno) mese per la fase di “Transizione operativa”, a seguire dalla fine della fase di “erogazione dei servizi”.
Per entrambi i Lotti, per le parti di pertinenza, si rinvia a quanto previsto al paragrafo 3.2 del Capitolato tecnico.
2. L’avvio dell’esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, al termine del periodo di Phase -in.
3. L’Istituto si riserva di redigere apposito verbale che accerta il completamento delle attività di Phase-in in contraddittorio con il Fornitore e di comunicare, successivamente, al Fornitore stesso la “data di inizio attività”, sentito il parere non vincolante di quest’ultimo.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l’Istituto si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. Si precisa che, salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nei quattro mesi dalla stipula (o nel diverso termine indicato nell’Offerta Tecnica se migliorativo), il Fornitore dovrà affiancare l’Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. Tali attività di affiancamento si intendono remunerate nell’ambito dei corrispettivi contrattualmente previsti e non determineranno alcun onere aggiuntivo per l’Istituto.
6. L’impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi cinque mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, a fornire il personale necessario al trasferimento del *know-how* e delle competenze a personale dell’Istituto o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico (Phase-out della durata di 4 mesi) e a garantire supporto al personale tecnico dell’Istituto o terzi da questo designati allo svolgimento delle attività di esercizio oggetto della presa in carico (Transizione



Operativa della durata di 1 mese). Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.

7. L'Istituto, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo Pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Istituto.

ARTICOLO 3 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'art. 27 co. 3, D.M. 28 ottobre 1985 s.m.i., ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'istituto potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di due quinti dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella Lex specialis di gara.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dall'Istituto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente



contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Istituto.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire all'Istituto che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico dell'Istituto, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti dello stesso Istituto.
5. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Istituto, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. L'Impresa si obbliga a consentire all'Istituto di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica dei Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete), oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A. Il Fornitore si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del D.Lgs n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, l'Istituto avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Istituto, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
9. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>* Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Istituto esegue in corso d'esecuzione le verifiche

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo della CONSOB – ID 2115

Allegato 4 – Schema di contratto (Condizioni Speciali)



sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto>.

10. L'impresa è tenuta a comunicare all'Istituto ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Istituto entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 5 S

PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. L'Istituto acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti *software* e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. L'Istituto potrà pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Istituto in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire all'Istituto tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Istituto in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Istituto che ne potrà/potranno disporre liberamente.
5. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, in conformità alla normativa vigente e in particolare al Codice dell'Amministrazione Digitale.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Istituto.
7. Restano esclusi dalla titolarità dell'Istituto tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Istituto avrà facoltà di dichiarare



risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 6 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa prende atto che l'Istituto si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, diano indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 16 S "Corrispettivo" comma 1.

ARTICOLO 7 S - PIANO DELLA QUALITÀ

1. L'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale entro i tempi indicati nel Capitolato Tecnico al paragrafo 7.11, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità Generale sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Istituto. In caso di mancata approvazione, l'Istituto comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga, come indicato al paragrafo 7.13.5 del Capitolato tecnico, entro 10 (giorni) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dall'Istituto nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo all'Istituto, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto dell'Istituto di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per l'Istituto e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
4. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare all'Istituto, ove richiesto, il Piano della Qualità Obiettivo, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nell'Appendice 4 – Cicli e prodotti al Capitolato tecnico.

ARTICOLO 8 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo l'Istituto restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. Fermo restando l'adempimento degli obblighi specificati al paragrafo 7.15 del Capitolato tecnico, per ogni obiettivo positivamente rilasciato, l'Impresa è tenuta per tutta la durata del presente Contratto a garantire, su chiamata dell'Istituto o di terzi da essa



indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituto, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici.

4. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 3, "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.
5. Rispetto al software in garanzia, l'Impresa è tenuta alla rimozione dei difetti, a tal fine l'Impresa dovrà comunicare formalmente entro il mese precedente al termine del periodo di erogazione dei servizi, l'indirizzo e-mail ed i riferimenti di fax e telefono del servizio di manutenzione correttiva in garanzia. Ogni variazione dei sopradetti riferimenti dovrà essere formalmente comunicata al responsabile del procedimento ed al direttore dell'esecuzione una settimana prima. Si precisa che, in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati verrà considerata la data del protocollo dell'Istituto; l'Istituto applicherà la penale di cui all'articolo 15 S "Penali".

ARTICOLO 9 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ alle imprese indicate in sede di gara, salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 10 S

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Come indicato al paragrafo 7.11 del Capitolato tecnico, l'Impresa, entro 15 (quindici) giorni antecedenti la "data di inizio attività", dovrà consegnare all'Istituto il "Piano di lavoro generale", comprensivo dei singoli Piani in cui è articolato (il Piano di subentro ad inizio fornitura precedentemente già consegnato, il Piano di Lavoro per i servizi a carattere continuativo, il Piano di Lavoro per i servizi a carattere progettuale, il Piano di Affiancamento di fine fornitura e di transizione operativa), contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e



pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nonché i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi oggetto del presente contratto, pena l'applicazione delle penali.

2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro generale e delle sue articolazioni, comporterà l'applicazione delle penali.
3. Successivamente al primo Piano di Lavoro generale di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, i singoli Piani di lavoro aggiornati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali. Ai predetti Piani, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego (Report Attività e risorse).
4. I Piani di lavoro saranno sottoposti ad approvazione da parte dell'Istituto. In caso di mancata approvazione, l'Istituto comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando i Piani e consegnandoli all'Istituto stesso nel termine di 5 (cinque) giorni solari, come specificato al paragrafo 7.13.5 del Capitolato tecnico, decorrente dalla comunicazione di mancata approvazione, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto dell'Istituto di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per l'Istituto e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornati i Piani di lavoro in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
6. Le attività svolte dovranno essere consuntivate dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico al paragrafo 7.13.2; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Istituto, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 11 S

PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, prima dell'inizio delle attività, tra le proprie risorse, un Responsabile unico operativo delle attività contrattuali (Responsabile della fornitura) se diverso dal responsabile del contratto, affinché l'Istituto, nella persona del proprio Responsabile, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
Come specificato al capitolo 6 del Capitolato tecnico, il Fornitore dovrà indicare anche un Responsabile di Servizio per ciascuno dei servizi oggetto di fornitura. Il Responsabile di Servizio dovrà essere parte a tutti gli effetti del gruppo di lavoro del servizio di cui ne assume la responsabilità e non potrà assumere il suddetto ruolo anche per gli altri servizi della fornitura.



2. L'Impresa, alla data di sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato i curricula dei referenti e delle figure professionali eventualmente migliorative in Offerta Tecnica con le certificazioni richieste e/o offerte. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove l'Istituto ne faccia richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore in genere a 15 (quindici) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione all'Istituto e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
5. L'Impresa riconosce, altresì, all'Istituto la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 10 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dall'Istituto, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte dell'Istituto di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, l'Istituto si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove l'Istituto ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell'Istituto del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dall'Istituto.
10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell'Istituto, quest'ultimo si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'Istituto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo articolo. L'Impresa prende atto che l'Istituto, al

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo della CONSOB – ID 2115

Allegato 4 – Schema di contratto (Condizioni Speciali)



fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.

11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Istituto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 12 S

CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con l'Istituto, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico al paragrafo 7.13.5 o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 15 S "Penali".
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte dell'Istituto, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con l'Istituto, equivale a "ritardo o mancata consegna dei prodotti".
5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo l'Istituto restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 13 S

MONITORAGGIO

1. L'Impresa prende atto che l'Istituto si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente all'Istituto la documentazione attestante l'esito delle eventuali visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, all'Istituto e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la



riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.

5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dall'Istituto, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **UNI EN ISO 19011**, in corso di validità, secondo le modalità definite al paragrafo 8.1.3 del Capitolato tecnico.

ARTICOLO 14 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto l'Istituto effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Tali verifiche costituiscono elemento indispensabile per poter procedere alla fatturazione delle prestazioni e verranno avviate nei termini di cui al paragrafo 8.1.7 del Capitolato tecnico, per quanto di pertinenza rispettivamente per il Lotto 1 e il Lotto 2.
2. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dall'Istituto.
3. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa entro il termine di 60 giorni.
4. Delle operazioni di Verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato tecnico al paragrafo 8.1.7, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al direttore dell'esecuzione del contratto che informa il responsabile del procedimento.
5. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio" con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 1 S, relativamente alle attività verificate da parte dell'Istituto.
7. Le verifiche per i servizi a canone, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni prestazione con cadenza trimestrale, le verifiche per i servizi a corpo o a consumo verranno espletate se necessario anche all'ultimazione della prestazione. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte dell'Istituto.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l'Istituto, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo della CONSOB – ID 2115

Allegato 4 – Schema di contratto (Condizioni Speciali)



interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui l'Istituto riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.

10. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Istituto, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti.
11. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, l'Istituto, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
12. L'Istituto nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
13. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
14. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, l'Istituto rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
15. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
16. Conclusa positivamente la verifica di conformità l'Istituto rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
17. Su richiesta dell'Impresa, l'Istituto emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

ARTICOLO 15 S

PENALI

Indicatori di Qualità Generale

1. **Per il Lotto 1 e Lotto 2**, per ogni risorsa sostituita perché non ritenuta adeguata, su richiesta dell'Istituto, ulteriore rispetto al valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità **IQ01 "Personale della fornitura inadeguato"**, l'Istituto applicherà una penale pari all'0,8 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo art. 16 S. "Corrispettivo" comma 1.
2. **Per il Lotto 1 e Lotto 2**, per ogni risorsa sostituita su iniziativa del Fornitore, senza valutazione o autorizzazione dell'Istituto, ulteriore rispetto al valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità **IQ02 "Turn over del personale"**, l'Istituto applicherà una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1.



3. **Per il Lotto 1 e Lotto 2**, per ogni 2 giorni lavorativi o frazione di ritardo nella sostituzione delle risorse umane eccedenti il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità **IQ03 "Inserimento/sostituzione del personale"**, l'Istituto emetterà un rilievo.
4. **Per il Lotto 1 e Lotto 2**, per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo rispetto alle scadenze contrattuali (consegna/riconsegna di un deliverable della fornitura) eccedenti il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità **IQ04 "Slittamento scadenze contrattuali"**, l'Istituto applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo art. 16 S. "Corrispettivo" comma 1.
5. **Per il Lotto 1 e Lotto 2**, per ogni 10 punti percentuali eccedenti il valore di soglia dell'indicatore **IQ05 "Qualità della documentazione prodotta"**, l'Istituto emetterà un rilievo.
6. **Per il Lotto 1 e Lotto 2**, per ogni rilievo emesso, ulteriore rispetto al valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità **IQ06 "Rilievi sulla fornitura"**, l'Istituto applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1.

Indicatori di Qualità di Servizio

7. **Per il Lotto 1 e Lotto 2**, per ogni giorno lavorativo di "fuori soglia" (oltre la soglia di tolleranza) eccedente il valore soglia dell'indicatore **IQ07 "Dimensionamento minimo con tolleranza – fuori soglia"**, l'Istituto applicherà una penale pari all'0,8 per mille dell'intero importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1 e applicabile ai seguenti servizi:
 - servizio Gestione e manutenzione applicativa (GA), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b) punto i.
 - servizio Conduzione Sistemi (CS), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d);
 - servizio Gestione e certificazione postazioni di lavoro (PDL), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera e).
8. **Per il Lotto 1 e Lotto 2**, per ogni giorno lavorativo di "recupero" non erogato entro il trimestre successivo al trimestre di riferimento eccedente il valore soglia dell'indicatore **IQ08 "Dimensionamento minimo con tolleranza – recuperi"**, l'Istituto applicherà una penale pari allo 0,8 per mille dell'intero importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 e applicabile ai seguenti servizi:
 - servizio Gestione e manutenzione applicativa (GA), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b) punto i.
 - servizio Conduzione Sistemi (CS), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d);



- servizio Gestione e certificazione postazioni di lavoro (PDL), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera e).
9. **Per il Lotto 1 e Lotto 2**, per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Istituto ovvero a forza maggiore o caso fortuito nell'attivazione degli interventi, eccedente il valore soglia dell'indicatore **IQ09 "Attivazione degli interventi"**, l'Istituto applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo dell'intero importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 e applicabile ai seguenti servizi:
- servizio Sviluppo software (SVI), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a);
 - servizio Gestione e manutenzione applicativa (GA), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b) punto i);
 - servizio Gestione e manutenzione applicativa (GA), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b) punto ii);
 - servizio Supporto specialistico applicativo (SSA), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c) punto i);
 - il servizio Supporto specialistico PMO (SSA), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c) punto ii);
 - servizio Conduzione Sistemi (CS), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d);
 - servizio Gestione e certificazione postazioni di lavoro (PDL), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera e);
 - servizio Supporto specialistico sistemistico (SSCS), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera g) punto i);
 - servizio Supporto specialistico PMO (SSCS), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera g) punto ii).
10. **Per il Lotto 1 e Lotto 2**, per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Istituto, eccedente il valore soglia dell'indicatore **IQ10 "Rispetto dei tempi di fase del ciclo di sviluppo"**, l'Istituto emetterà un rilievo.
11. **Per il Lotto 1 e Lotto 2**, per ogni punto percentuale o frazione eccedente il valore di soglia dell'indicatore **IQ11 "Test negativi in collaudo e verifica prestazionale"**, l'Istituto applicherà una penale pari all'0,3 per mille del corrispettivo dell'intero importo



complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'articolo 16S "Corrispettivo", comma 1 e applicabile ai seguenti servizi:

- servizio Sviluppo software (SVI), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a;
 - servizio Gestione e manutenzione applicativa (GA), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b) punto i;
 - servizio Gestione e manutenzione applicativa (GA), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b) punto ii;
 - servizio Conduzione Sistemi (CS), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d);
 - servizio Supporto specialistico sistemistico (SSCS) , di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera g) punto i;
12. **Per il Lotto 1 e Lotto 2**, per ogni giorno lavorativo eccedente il valore soglia dell'indicatore **IQ12 "Giorni di sospensione del collaudo e verifica prestazionale"**, l'Istituto emetterà un rilievo.
13. **Per il Lotto 1**, per ogni punto percentuale eccedente il valore di soglia dell'indicatore **IQ13 "Difettosità in esercizio"**, l'Istituto applicherà una penale pari all'0,3 per mille del corrispettivo dell'intero importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1 e applicabile ai seguenti servizi:
- servizio Sviluppo software (SVI), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a;
 - servizio Gestione e manutenzione applicativa (GA), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b) punto i;
 - servizio Gestione e manutenzione applicativa (GA), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b) punto ii;
14. **Per il Lotto 1**, per ogni punto percentuale o frazione eccedente il valore di soglia dell'indicatore **IQ14 "Casi recidivi"**, l'Istituto applicherà una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo dell'intero importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1 e applicabile ai seguenti servizi:
- servizio Gestione e manutenzione applicativa (GA), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b) punto i.
15. **Per il Lotto 1 e Lotto 2**, per ogni punto percentuale o frazione eccedente il valore di soglia dell'indicatore **IQ15 "Qualità della corretta classificazione dei ticket (self ticket)"**, l'Istituto applicherà una penale pari allo 0,5 per mille dell'intero importo complessivo

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo della CONSOB – ID 2115

Allegato 4 – Schema di contratto (Condizioni Speciali)



stabilito per il servizio di riferimento di cui all'articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1 e applicabile ai seguenti servizi:

- servizio Gestione e manutenzione applicativa (GA), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b) punto i;
- servizio Conduzione Sistemi (CS), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d);
- servizio Gestione e certificazione postazioni di lavoro (PDL), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera e);
- servizio Call Center (CC), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera f).

16. **Per il Lotto 1 e Lotto 2**, per ogni punto percentuale o frazione inferiore al valore di soglia dell'indicatore **IQ16 "Tempestività del contatto con l'utente"**, l'Istituto applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'intero importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'articolo 16S "Corrispettivo", comma 1 e applicabile ai seguenti servizi:

- servizio Gestione e manutenzione applicativa (GA), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b) punto i;
- servizio Conduzione Sistemi (CS), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d);
- servizio Gestione e certificazione postazioni di lavoro (PDL), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera e).

17. **Per il Lotto 1 e Lotto 2**, per ogni punto percentuale o frazione eccedente il valore di soglia dell'indicatore **IQ17 "Qualità della corretta sospensione dei ticket"**, l'Istituto applicherà una penale pari all'0,3 per mille dell'intero importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1 e applicabile ai seguenti servizi:

- servizio Gestione e manutenzione applicativa (GA), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b) punto i;
- servizio Conduzione Sistemi (CS), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d);
- servizio Gestione e certificazione postazioni di lavoro (PDL), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera e);



- servizio Call Center (CC), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera f).
18. **Per il Lotto 1 e Lotto 2**, per ogni punto percentuale o frazione inferiore al valore di soglia dell'indicatore **IQ18 "Tempestività della chiusura amministrativa dei ticket"**, l'Istituto applicherà una penale pari all'0,3 per mille dell'intero importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1 e applicabile ai seguenti servizi:
- servizio Gestione e manutenzione applicativa (GA), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b) punto i;
 - servizio Conduzione Sistemi (CS), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d);
 - servizio Gestione e certificazione postazioni di lavoro (PDL), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera e);
 - servizio Call Center (CC), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera f).
19. **Per il Lotto 1 e Lotto 2**, per ogni punto percentuale o frazione inferiore al valore di soglia dell'indicatore **IQ19 "Tempestività nella presa in carico dei ticket"**, l'Istituto applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'intero importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1 e applicabile ai seguenti servizi:
- servizio Gestione e manutenzione applicativa (GA), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b) punto i;
 - servizio Conduzione Sistemi (CS), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d);
 - servizio Gestione e certificazione postazioni di lavoro (PDL), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera e);
 - servizio Call Center (CC), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera f).
20. **Per il Lotto 1**, per ogni punto percentuale o frazione inferiore al valore di soglia dell'indicatore **IQ20 "Tempestività nella risoluzione dei ticket per il servizio GA"**, l'Istituto applicherà una penale pari allo 0,5 per mille dell'intero importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1 e applicabile ai seguenti servizi:



- servizio Gestione e manutenzione applicativa (GA), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b) punto i.
21. **Per il Lotto 1 e Lotto 2**, per ogni richiesta di contatto senza risposta eccedente il valore soglia dell'indicatore **IQ21 "Reperibilità e interventi fuori orario"**, l'Istituto emetterà un rilievo.
22. **Per il Lotto 1 e Lotto 2**, per ogni punto percentuale o frazione eccedente il valore di soglia dell'indicatore **IQ22 "Aggiornamento base dati delle soluzioni a supporto della fornitura"**, l'Istituto applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'intero importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'articolo 16S "Corrispettivo", comma 1 e applicabile ai seguenti servizi:
- servizio Gestione e manutenzione applicativa (GA), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b) punto i;
 - servizio Conduzione Sistemi (CS), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d);
 - servizio Gestione e certificazione postazioni di lavoro (PDL), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera e).
23. **Per il Lotto 2**, per ogni punto percentuale o frazione inferiore al valore di soglia dell'indicatore **IQ23 "Tempestività nella risposta del Call Center"**, l'Istituto applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'intero importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1 e applicabile al seguente servizio:
- servizio Call Center (CC), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera f).
24. **Per il Lotto 2**, per ogni punto percentuale o frazione inferiore al valore di soglia dell'indicatore **IQ24 "Tempestività nel trasferimento dei ticket"**, l'Istituto applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'intero importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1 e applicabile al seguente servizio:
- servizio Call Center (CC), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera f).
25. **Per il Lotto 2**, per ogni decimo di punto percentuale di scostamento complessivo arrotondato in difetto rispetto ai valori di soglia previsti nell'indicatore di qualità **IQ25 "Disponibilità dei Sistemi e apparati"**, l'Istituto applicherà una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'art. 16 S "Corrispettivo" comma 1 e applicabile al seguente servizio:



- servizio Conduzione Sistemi (CS), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d).
26. **Per il Lotto 2**, per ogni punto percentuale o frazione inferiore al valore di soglia dell'indicatore **IQ26 "Tempestività nel ripristino dell'operatività di sistemi e apparati"**, l'Istituto applicherà una penale pari all'0,5 per mille dell'importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'art. 16 S "Corrispettivo" comma 1 e applicabile al seguente servizio:
- servizio Conduzione Sistemi (CS), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d).
27. **Per il Lotto 2**, per ogni punto percentuale o frazione inferiore al valore di soglia dell'indicatore **IQ27 "Esecuzione delle attività su sistemi e apparati"**, l'Istituto applicherà una penale pari all'0,5 per mille dell'importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'art. 16 S "Corrispettivo" comma 1 e applicabile al seguente servizio:
- servizio Conduzione Sistemi (CS), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d).
28. **Per il Lotto 2**, per ogni punto percentuale o frazione inferiore al valore di soglia dell'indicatore **IQ28 "Esecuzione attività IMAC"**, l'Istituto applicherà una penale pari all'0,5 per mille dell'importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'art. 16 S "Corrispettivo" comma 1 e applicabile al seguente servizio:
- servizio Gestione e certificazione postazioni di lavoro (PDL), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera e).
29. **Per il Lotto 2**, per ogni punto percentuale o frazione inferiore al valore di soglia dell'indicatore **IQ29 "Tempestività nel ripristino dell'operatività delle postazioni di lavoro informatizzate"**, l'Istituto applicherà una penale pari all'0,5 per mille dell'importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'art. 16 S "Corrispettivo" comma 1 e applicabile al seguente servizio:
- servizio Gestione e certificazione postazioni di lavoro (PDL), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera e).
30. Per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte dell'Istituto, di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", l'Istituto applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1.
31. In caso di inadempimento agli obblighi di cui all'art. 13 S "Monitoraggio" relativi all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, l'Istituto,



- per ciascun inadempimento, si riserva di applicare una penale pari al 0,3% dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1.
32. L'Istituto si riserva di applicare una penale pari a € 10.000,00 per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
- presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al 1% del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo", comma 1;
 - immissione nella rete interna dell'Istituto di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al 1 % del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1.
33. Come previsto all'articolo 20 S del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dall'Istituto o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile oppure dal terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l'Istituto applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento oppure Sub-Responsabile una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 16 comma 1 per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 18 S "condizione particolare di recesso e risoluzione"
34. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'Istituto nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro -Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
35. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Istituto si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
36. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere all'Istituto l'ammontare di eventuali oneri che lo stesso Istituto dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
37. L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
38. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo della CONSOB – ID 2115

Allegato 4 – Schema di contratto (Condizioni Speciali)



“Corrispettivo”, comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, l’Istituto ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 16S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 6 S “Dimensioni massime dei singoli servizi” **per il Lotto 1**, è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,___, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo in cifre>* € _____,___ *<ove presenti>*, così suddiviso:

- il servizio Sviluppo software (SVI), di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera a), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,___;
- il servizio Gestione e manutenzione applicativa (GA), di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera b) punto i, è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,___;
- il servizio Gestione e manutenzione applicativa (GA), di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera b) punto ii, è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,___;
- il servizio Supporto specialistico applicativo (SSA), di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera c) punto i, è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,___;
- il servizio Supporto specialistico PMO (SSA), di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera c) punto ii, è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,___;

Inoltre, gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali sono pari ad *<inserire importo in cifre>* € _____,___ al netto di IVA>>.

Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 6 S “Dimensioni massime dei singoli servizi” **per il Lotto 2**, è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,___, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo in cifre>* € _____,___ *<ove presenti>*, così suddiviso:

- il servizio Conduzione Sistemi (CS), di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera d), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,___;
- il servizio Gestione e certificazione postazioni di lavoro (PDL), di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera e), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,___;



- il servizio Call Center (CC), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera f), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
- il servizio Supporto specialistico sistemistico (SSCS), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera g) punto i, è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
- il servizio Supporto specialistico PMO (SSCS), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera g) punto ii, è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;

Inoltre, gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali sono pari ad *<inserire importo in cifre>* € _____ al netto di IVA>>.

2. **Per il Lotto 1** il canone trimestrale per il servizio Gestione e manutenzione applicativa (GA), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b) punto i, è pari a *<inserire importo a cifre>* € _____.
3. **Per il Lotto 1** per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dall'Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato) per il valore unitario di cui al successivo comma 6.
4. **Per il Lotto 1** per gli obiettivi per i quali non è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di Lavoro approvato nella fase di Stima iniziale e calcolato sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 7.
5. **Per il Lotto 1** per i servizi per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa", il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo relativo a ciascun mese solare, approvato dall'Istituto secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivi commi 7, 8, 9 e 10.
6. **Per il Lotto 1** il corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione di tipo ADD è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____.
7. **Per il Lotto 1** le tariffe per il Servizio SVI (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Responsabile di progetto	€ _____ = (____/____)
Analista funzionale	€ _____ = (____/____)
Specialista di prodotto/tematica	€ _____ = (____/____)
Specialista di evoluzione tecnologica	€ _____ = (____/____)
Specialista di integrazione applicativa	€ _____ = (____/____)
Analista programmatore	€ _____ = (____/____)

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo della CONSOB – ID 2115

Allegato 4 – Schema di contratto (Condizioni Speciali)



Programmatore	€ _____, ____ = (____/____)
Amministratore di database	€ _____, ____ = (____/____)

8. **Per il Lotto 1** le tariffe per il Servizio GA a consumo (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Analista Funzionale	€ _____, ____ = (____/____)
Analista Programmatore	€ _____, ____ = (____/____)
Programmatore	€ _____, ____ = (____/____)

9. **Per il Lotto 1** le tariffe per il Servizio SSA applicativo (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Analista funzionale	€ _____, ____ = (____/____)
Specialista di prodotto/tematica	€ _____, ____ = (____/____)
Specialista di evoluzione tecnologica	€ _____, ____ = (____/____)
Specialista di integrazione applicativa	€ _____, ____ = (____/____)
Amministratore di database	€ _____, ____ = (____/____)

10. **Per il Lotto 1** le tariffe per il Servizio SSA PMO (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Consulente senior	€ _____, ____ = (____/____)
Consulente junior	€ _____, ____ = (____/____)

11. **Per il Lotto 1** il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
12. **Per il Lotto 1** le tariffe, il canone trimestrale ed il corrispettivo unitario del Punto Funzione sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
13. **Per il Lotto 1**, aggiornamento del canone:
in riferimento al precedente comma 2, il corrispettivo trimestrale del canone per il servizio GA è fisso ed invariabile, nel corso del primo anno della fornitura, al variare dei volumi. La revisione del canone sarà effettuata su base annuale, a partire dal secondo anno, e solo in caso di variazioni in aumento o diminuzione secondo quanto indicato al paragrafo 7.8 del Capitolato tecnico; in tale previsione l'importo del canone è rivalutato del 3% rispetto al canone offerto.
14. **Per il Lotto 2**, il canone trimestrale per il servizio Conduzione Sistemi (CS), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d), è pari a <inserire importo a cifre> € _____, ____.



15. **Per il Lotto 2**, il canone trimestrale per il servizio Gestione e certificazione postazioni di lavoro (PDL), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera e), è pari a <inserire importo a cifre> € _____.
16. **Per il Lotto 2**, il canone trimestrale per il servizio Call Center (CC), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera f), è pari a <inserire importo a cifre> € _____.
17. **Per il Lotto 2**, per gli obiettivi con misurazione dell'impegno in Giorni persona, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di Lavoro approvato nella fase di Stima iniziale e calcolato sulla base delle tariffe di cui ai successivi comma 19 e 20.
18. **Per il Lotto 2**, per i servizi per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa", il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo relativo a ciascun mese solare, approvato dall'Istituto secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui ai successivi comma 19 e 20.
19. **Per il Lotto 2**, le tariffe per il servizio SSCS sistemistico (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Specialista di prodotto/tecnologia	€ _____ = (____/____)
Specialista di evoluzione tecnologica	€ _____ = (____/____)
Specialista di integrazione applicativa	€ _____ = (____/____)
Sistemista senior	€ _____ = (____/____)
Sistemista	€ _____ = (____/____)
Sistemista junior	€ _____ = (____/____)
Amministratore di database	€ _____ = (____/____)

20. **Per il Lotto 2**, le tariffe per il Servizio SSCS PMO (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Consulente senior	€ _____ = (____/____)
Consulente junior	€ _____ = (____/____)

21. **Per il Lotto 2**, il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
22. **Per il Lotto 2**, le tariffe ed il canone trimestrale sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
23. **Per il Lotto 2**, aggiornamento del canone:



in riferimento ai precedenti comma 14, 15 e 16 il corrispettivo trimestrale di ciascun canone rispettivamente per i servizi CS, PDL e CC è fisso ed invariabile, nel corso del primo anno della fornitura, al variare dei volumi. La revisione del canone sarà effettuata su base annuale, a partire dal secondo anno, e solo in caso di variazioni in aumento o diminuzione secondo quanto indicato al paragrafo 7.8 del Capitolato tecnico; in tale previsione l'importo del canone è rivalutato del 3% rispetto al canone offerto.

24. **Per il Lotto 1 e Lotto 2**, tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
25. **Per il Lotto 1 e Lotto 2**, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

ARTICOLO 17 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. **PER il Lotto 1**, ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1, l'emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:
 - a) con riferimento al servizio Sviluppo software (SVI), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), l'Impresa potrà emettere fattura per il singolo intervento a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 14 S commi 7 e 8;
 - b) con riferimento al servizio Gestione e manutenzione applicativa (GA), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b) punto i, l'Impresa potrà emettere fattura a termine del trimestre di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 15 S commi 7 e 8;
 - c) con riferimento al servizio Gestione e manutenzione applicativa (GA), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b) punto ii, l'Impresa potrà emettere fattura per il singolo intervento, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 15 S commi 7 e 8;
 - d) con riferimento al servizio Supporto specialistico applicativo (SSA), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c) punto i, l'Impresa potrà emettere fattura per il singolo intervento, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 15 S commi 7 e 8;
 - e) il servizio Supporto specialistico PMO (SSA), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c) punto ii, l'Impresa potrà emettere fattura per il singolo



intervento, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 15 S commi 7 e 8;

2. **Per il Lotto 2**, ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo”, comma 1, l’emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:

- f) con riferimento al servizio Conduzione Sistemi (CS), di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera d), l’Impresa potrà emettere fattura a termine del trimestre di riferimento, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 15 S commi 7 e 8;
- g) con riferimento al servizio Gestione e certificazione postazione di lavoro (PDL), di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera e), l’Impresa potrà emettere fattura a termine del trimestre di riferimento, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 15 S commi 7 e 8;
- h) con riferimento al servizio Call Center (CC), di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera f), l’Impresa potrà emettere fattura a termine del trimestre di riferimento, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 15 S commi 7 e 8;
- i) con riferimento al servizio Supporto specialistico sistemistico (SSCS), di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera g) punto i, l’Impresa potrà emettere fattura per il singolo intervento, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 15 S commi 7 e 8;
- j) il servizio Supporto specialistico PMO (SSCS), di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera g) punto ii, l’Impresa potrà emettere fattura per il singolo intervento, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 15 S commi 7 e 8;

3. **Per il Lotto 1**, l’Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata sulla base delle seguenti modalità:

per il servizio Sviluppo software (SVI), di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera a), per il servizio Gestione e manutenzione applicativa (GA), di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera b) punto ii, per ciascun obiettivo:

- il 35% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo”, comma 1, al termine della fase di analisi o “analisi e disegno”;
- il 15% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 17 S “Corrispettivo”, comma 1, al termine della fase di disegno;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo della CONSOB – ID 2115

Allegato 4 – Schema di contratto (Condizioni Speciali)



- il 40% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 17 S “Corrispettivo”, comma 1, al termine della fase di realizzazione;
 - il 10 % del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 17 S “Corrispettivo”, comma 1, all’esito positivo della verifica di conformità (collaudo e verifica prestazionale), unitamente agli importi relativi all’eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo.
4. Si precisa che il corrispettivo maturato per le fasi di realizzazione è da considerarsi acconto sul corrispettivo determinato al precedente comma 1. Si precisa che, in caso di interruzione dell’obiettivo per fatto imputabile al fornitore gli acconti, come sopra indicati e già corrisposti dall’Istituto, verranno restituiti dall’Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla garanzia definitiva. Si precisa che per tutte le altre fasi (quali a titolo esemplificativo quelle di analisi, verifica di conformità etc.) la fattura potrà essere emessa solo al termine positivo delle verifiche di conformità.
 5. Nel caso di interruzione dell’obiettivo per fatto non imputabile al fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato al Capitolato Tecnico al paragrafo 7.10.3.
 6. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dall’Istituto nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DVRI specifico.
 7. L’Istituto opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
 8. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Istituto procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, *<eventuale nel caso di sub-affidamento>* anche per il sub-affidatario> il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Istituto, non produrrà alcun interesse.
 9. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
 10. **Per il Lotto 1**, si precisa che :
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro dell’Istituto;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a), c), d), e) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità e dichiarazione degli interventi effettuati;

Per il Lotto 2, si precisa che :

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo della CONSOB – ID 2115

Allegato 4 – Schema di contratto (Condizioni Speciali)



- le fatture di cui al comma 1 lett. f), g), h) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro dell'Istituto;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. i), j) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità e dichiarazione degli interventi effettuati;
11. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a _____ Ufficio _____ e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) _____. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
12. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
- <nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
- <nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
13. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario> *<in caso di acquisti per Consip:* La fattura, ovvero un allegato alla stessa, dovrà contenere l'esplicita menzione che le attività sono state eseguite con il ricorso o meno al subappalto/subaffidamento con indicazione dell'Impresa e del suo codice fiscale. In caso di ricorso al subappalto nei suddetti documenti dovrà essere indicato l'importo al netto dell'IVA di pertinenza del subappaltatore ed il periodo di competenza delle prestazioni eseguite. Inoltre, le fatture dei subappaltatori devono contenere, oltre a tutti gli elementi previsti per legge, anche una descrizione dell'attività eseguita, il numero di giornate lavorate, la figura professionale associata e il relativo prezzo unitario>.
14. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
- Il bonifico, previo accertamento dell'Istituto della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Istituto, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.



15. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all'Istituto.
16. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
17. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.
18. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 18 S

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RECESSO E RISOLUZIONE

1. In aggiunta e ad integrazione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 11 G delle Condizioni Generali di Contratto che si intendono ivi integralmente accettate, le parti espressamente convengono e accettano che l'Istituto ha diritto, anche in riferimento a ipotesi di sopravvenienze normative e conseguenti eventuali modifiche organizzativo – gestionali dell'Istituto stesso, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001 e/o la certificazione ISO 27001, rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatte salve, comunque, eventuali azioni che il Committente



intendesse intraprendere medio tempore a garanzia della correttezza dello svolgimento delle attività contrattuali.

3. L'Istituto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell' art. 20 S ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile <eventuale: e/o del Terzo autorizzato>, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dall'Istituto o da terzi incaricati dall'Istituto, di cui all'art. 21 S risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile <eventuale: e/o del Terzo autorizzato>, <valutare se valorizzare: in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento>.

ARTICOLO 19 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Istituto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Istituto e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Istituto.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del



bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. L'Istituto verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Istituto, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 20 S

PRIVACY

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.



3. Le finalità del trattamento sono riconducibili unicamente al corretto espletamento dei servizi oggetto del contratto che sono, a loro volta, di natura funzionale allo svolgimento delle attività dell'Istituto, quali in via prevalente la vigilanza sulle società di gestione dei mercati regolamentati, sulla trasparenza e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti che operano sui mercati finanziari.
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc..) ; ii) eventuali dati sensibili; iii) eventuali dati giudiziari.
5. Le categorie di interessati sono a titolo esemplificativo e non esaustivo i dipendenti e collaboratori dell'Istituto, utenti esterni dei servizi (cittadini, intermediari, società quotate in Borsa, Banche e Pubbliche Amministrazioni) .
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
 - f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non



autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

In alternativa, Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.

8. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative



appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l'Istituto potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee l'Istituto potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Istituto applicherà al Fornitore/Responsabile Inziale del trattamento una penale pari allo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del corrispettivo contrattuale e diffiderà lo stesso a far adottar al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, l'Istituto potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

9. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
10. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
11. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo della CONSOB – ID 2115

Allegato 4 – Schema di contratto (Condizioni Speciali)



- parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
12. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del corrispettivo contrattuale e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
 13. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
 14. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
 15. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
 16. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
 17. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40



- e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. L'Istituto potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
18. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
19. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
20. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzione del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, l'Istituto potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
21. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

L'Istituto

Il _____ <inserire carica>

L'Impresa

_____ e legale rappresentante

<inserire carica>

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S - Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione;

Articolo 2 S - Durata

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo della CONSOB – ID 2115

Allegato 4 – Schema di contratto (Condizioni Speciali)



Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 5 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 6 S - Dimensioni massime dei singoli servizi;

Articolo 7 S - Piano della Qualità;

Articolo 8 S - Garanzie;

Articolo 10 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 11 S -Produttività delle risorse impiegate;

Articolo 12 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 13 S – Monitoraggio;

Articolo 14 S - Verifica di conformità;

Articolo 15 S – Penali;

Articolo 18 S – Condizioni particolari di Recesso e Risoluzione;

Articolo 19 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo __ 2G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;

Articolo __ 3G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ;

Articolo __ 4G - Obblighi di riservatezza ;

Articolo __ 5G - Brevetti industriali e diritti d'autore ;

Articolo __ 6G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software ;

Articolo __ 7G - Proprietà dei prodotti, ove applicabile ;

Articolo __ 8G - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa ;

Articolo __ 10G – garanzia definitiva;

Articolo __ 11G – Recesso;

Articolo __ 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo __ 13 G- Trasparenza dei prezzi;

Articolo __ 14 G – Subappalto;

Articolo __ 15 G- Foro esclusivo;

Articolo __ 16 G -Trattamento dei dati personali;

Articolo __ 17 G - Risoluzione;

Articolo __ 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 –

Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'Impresa

_____ e legale rappresentante <inserire carica>

(Firmato digitalmente)